

COMUNE DI TRAPPETO

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI CON DEHORS

Definizione delle modalità e dei criteri per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, per la somministrazione di alimenti in aree all'aperto (dehors) da parte di esercizi commerciali-bar, chioschi, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pub ed affini.

Art. n. 1

Oggetto

1-II presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors stagionale e continuativo.

2- Questo regolamento è finalizzato a migliorare la qualità della scena urbana e del paesaggio, pertanto il suo contenuto ha **carattere prescrittivo**.

Art. 2

Definizioni

1-per dehors si intende l'occupazione con tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e gazebo e gli elementi appresso descritti, in aree all'aperto di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico visibile dalla pubblica via, al fine di somministrare alimenti e bevande da parte di bar, chioschi, ristoranti, rosticcerie, pizzerie, pub ed affini; tutti gli elementi che compongono il dehors devono essere mobili, smontabili, facilmente rimovibili.

2- per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

3- per dehors continuativo si intende la struttura posta su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

4- La realizzazione dei dehors è assoggettata alla semplice autorizzazione amministrativa, la cui richiesta verrà **inoltrata all'ufficio comunale del commercio** che provvederà, sentito il parere del **Comando di Polizia Municipale** e della **ASL Provinciale**, a rilasciare il titolo di assenso con la successiva determinazione della COSAP.

Art. 3.

Ubicazione e dimensioni

a - **La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale** ed a tutti i dehors posti all'esterno del rispettivo esercizio pubblico ed allocati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico,

b - La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita **purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie** relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla **salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore.**

c - Il dehors non potrà essere allocato su strade ad alta densità di traffico, e comunque l'ufficio del commercio terrà conto dell'insindacabile il giudizio espresso nel merito dalla Polizia Municipale; l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici né con reti tecniche o con elementi di servizio che possano risultare limitati (quadri di controllo, caditoie, griglie., idranti, chiusini, misuratori di servizierogati, supporti per pubblicità, cabine telefoniche, cestini gettacarta, segnaletica ecc.).

d- Nel rilasciare l'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, la viabilità di **soccorso nell'urgenza e nella emergenza** (ambulanze, mezzi dei pompieri e delle forze dell'ordine): in particolare dovrà essere assicurata la possibilità di transito per i **mezzi di servizio e soccorso più grandi (autocarri VVF ed ambulanze 118) assicurando una sezione minima** (effettivamente libera da balconi, insegne e sporgenze varie) **di metri 3,25 di larghezza e di metri 4 di altezza**, ai sensi dell'alt.140 delle Norme di Attuazione del Codice della Strada.

Qualora l'installazione dei dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente settore tecnico.

Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

E' consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga chiesta una occupazione maggiore rispetto

alla proiezione dell'esercizio, l'estensione massima lineare non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio di cui al presente comma non è necessario nel caso in cui l'occupazione in eccesso rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1.

7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi e' pari allo spazio di sosta piu' la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. Nei portici la profondità massima consentita e' pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la profondità massima che puo' risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.

8. Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicolaramente (ad eccezione dei portici di recente edificazione) non e' ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso. Nelle altre aree porticate permane tale divieto ad eccezione delle aree previste nell'allegato tecnico.

9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sara' valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

10. I dehors devono essere realizzati in conformita' alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilita' tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

13. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potra' superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovra' essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione e' interessata dalla collocazione.

14. Per i pubblici esercizi organizzati su piu' livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicienze su altre attivita' commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.

15. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

e - Gli elementi componenti il dehors (ad esempio fioriere, tabelloni, panche ecc.), qualora **usati singolarmente** per decoro dell'esercizio, e non ubicati all'interno dell'area autorizzata, sono soggetti ad apposita autorizzazione ed occupano suolo pubblico.

f - Sistemi **audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV sono inibiti** nei dehors tranne condizioni particolari ed eccezionali autorizzate con singolo ed apposito provvedimento

Art. n. 3

a - Al concessionario inoltre sarà raccomandato di **curare i rapporti con i residenti** dell'isolato in cui insiste il suo esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e del vicinato in genere, **ponendo attenzione a limitare il disagio derivante a questi dall'esercizio della sua attività.**

Andranno salvaguardate **l'incolumità degli avventori**, le esigenze connesse con la viabilità veicolare consentita, e soprattutto con quella pedonale; nell'installazione dovrà essere lasciato un congruo spazio per **consentire il flusso pedonale** tra il muro del fabbricato ed il dehors a questo antistante.

b - Il dehors potrà essere autorizzato anche a distanza dall'esercizio, purché entro il limite di **distanza di mt. 50** da questo, purché provvisto di specifica autorizzazione sanitaria.

Art. n. 4

Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors

a- L'autorizzazione amministrativa verrà rilasciata in bollo entro **20 (venti) giorni** dalla presentazione della relativa domanda in bollo che dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1- Progetto in duplice copia in scala 1:50 redatto da tecnico abilitato alla professione, indicante le caratteristiche tecniche e le dimensioni dell'elemento da installare (gazebo) e planimetria dell'area interessata indicante l'ubicazione della struttura;

2- Sola planimetria nel caso si tratti dell'allocazione soltanto di ombrelloni, sedie e tavoli.

3 - Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;

4- Autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio di attività a seguito di sub-ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

5- Nel caso di semplice rinnovo dell'autorizzazione sarà sufficiente la copia del pagamento effettuato per l'occupazione del suolo pubblico e della TARSU relativa all'anno in corso, nonché la dichiarazione che il dehors è totalmente conforme a quello precedentemente autorizzato.

b - Allo scadere del termine di autorizzazione, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte **entro un massimo di 3 (tre) giorni dalla scadenza**; eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti, che provvederanno ad emettere o adire gli opportuni provvedimenti e vie.

c - L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non autorizzato, o non rimosso entro 3 (tre) giorni a seguito di revoca o di scadenza dell'autorizzazione, comporterà la rimozione dello stesso **a cura e spese del soggetto interessato**, in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'Art. 20 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/92.

d - Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art bis del D.Lgs. 267/00, così come modificato dalla L. 3/03 che prevede che: "(...) per la violazione delle disposizioni regolamentari comunali e provinciali si applica la **sanzione amministrativa** pecuniaria **da € 25,00 a € 500,00(...)**" e/o la **revoca** dell'autorizzazione stessa.

e - Il mancato utilizzo dell'autorizzazione **entro 30 (trenta) giorni** dal suo rilascio, comporterà la decadenza del diritto di occupare suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico visibile dalla pubblica via e non comporterà restituzione del canone per l'occupazione versato.

f - L'autorizzazione non verrà di fatto concessa se, al momento del ritiro, il concessionario non dimostrerà di avere corrisposto la somma dovuta per l'occupazione di suolo pubblico. Si precisa che nessuna attività potrà essere svolta senza il possesso materiale dell'autorizzazione da esibire ad ogni e qualsiasi controllo della Polizia Municipale e Agenti di Pubblica Sicurezza.

Infatti l'autorizzazione stessa diverrà efficace solo con il ritiro materiale da parte del titolare, attestato dal responsabile dell'ufficio; ritiro possibile alla condizione che comunque il versamento sia stato effettuato non oltre il termine iniziale dell'occupazione (come da regolamento COSAP).

g - L'autorizzazione è inoltre revocabile per i punti sotto elencati ed in ogni caso non costituirà diritto alla restituzione del canone per l'occupazione versato.

1- motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o eventi di eccezionale valenza, che non comporteranno alcuna pretesa risarcitoria da parte del concessionario, quale che sia la durata dell'inibizione;

2- l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella medesima;

- 3- il riscontro di disordine e degrado della struttura autorizzata;
- 4- la difformità della struttura rispetto al progetto autorizzato, o se usata per fini diversi da quelli per cui è stata concessa;
- 5- il mancato rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Art.

Concessione permanente e stagionale

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale e' rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, cosi' come disposto all'[articolo 2](#) ed e' soggetta a proroga e rinnovo con le modalita' riportate agli [articoli 7](#) e [8](#). Sull'atto di concessione e' prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dal Settore Arredo e Immagine Urbana, verra' restituita agli uffici responsabili del procedimento che cureranno l'inoltro al richiedente entro la data di scadenza della concessione.
2. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui e' annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualita', una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformita' del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovra' essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla e' variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) comma 4. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovra' essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosita' del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi

Art. n. 5

a - Il rinnovo dell'autorizzazione non sarà rilasciato qualora il titolare dell'esercizio non si trovi in regola con i pagamenti dell'imposta di occupazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dell'eventuale canone concessorio; tutte le autorizzazioni rilasciate in precedenza, unitamente ai rinnovi eventualmente assentiti, devono

conformarsi alle disposizioni del presente regolamento sin dal momento della relativa entrata in vigore.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore dalla esecutività dell'atto che l'approva. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in attesa di nuova domanda ai sensi del presente regolamento.

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE "DEHORS" AUTORIZZATE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

(allegato al regolamento)

Indirizzi di carattere generale

La definizione di caratteristiche comuni per i dehors su tutto il territorio del comune di Trappeto, trova giustificazione nella finalità di omogeneizzare l'ambiente e la qualità ricettiva dal punto di vista estetico, evitando espressioni multicolori e di confusione di stili.

I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante; si deve indirizzare l'arredo ed ogni altro componente dei dehors ad un gusto semplice e lineare.

L'insieme degli elementi mobili dei dehors, smontabili e facilmente rimovibili, devono essere allocati in modo funzionale ed armonico sullo spazio autorizzato, rispondendo alle caratteristiche generali di seguito espresse.

ELENCO DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI E COLORAZIONI CONSENTITI

1-Gazebi

La struttura deve essere di legno in tinta naturale o impregnato con essenza noce, di foggia semplice e lineare, coperto da materiale che consenta alla luce naturale di filtrare, o da teli di colore canapa naturale (ecrù), e delimitato perimetralmente da assi di legno; il pavimento, in legno o in materiale lavabile di colore neutro, deve estendersi all'intera superficie del gazebo, la cui altezza massima non dovrà superare cm. 300; può essere decorato con piante della vegetazione mediterranea alte fino a cm 130.

Nessuna sopraelevazione del piano di calpestio rispetto al marciapiede deve essere concessa, risultando in definitiva i due piani ad un medesimo livello; sarà inoltre curato il facile deflusso delle acque piovane secondo le pendenze naturali, realizzando il piano di calpestio in modo che non costituisca ostacolo.

In alternativa la struttura può essere realizzata con ferro battuto (colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite) di cui deve essere allegata una foto che ne mostri foggia e stile.

2-Ombrelloni

Con supporto di legno color naturale o impregnato con essenza noce, preferibilmente a forma quadrata o rettangolare, di colore canapa naturale (ecrù), può essere ordinato in serie di elementi uguali lungo l'area di suolo pubblico autorizzata. Sono ammessi anche i colori: verdone e bordò in tinta unita.

3-Vasi e fioriere

Delimitano i dehors o decorano il prospetto sulla via dell'esercizio (indicandone le dimensioni e l'ubicazione sulla planimetria e con il limite di altezza di cm. 130). Consigliati quelli di coccio, o quelli in materiale sintetico che imitano il coccio per forma e colore; possono essere messi ad intervalli regolari a delimitare l'area occupata dal dehors, alternati anche con pannelli delimitanti e comunque lasciando più varchi larghi almeno cm. 100 per il passaggio degli avventori;

le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm. 130 ed appartenere alla vegetazione mediterranea.

I fiori devono preferibilmente essere quelli della tradizione pugliese: gerani, garofani e cespugli della macchia mediterranea; le fioriere possono essere anche pensili (indicandone le dimensioni e l'ubicazione), non devono impedire il flusso pedonale né costituire impedimento o pericolo. In alternativa possono essere adottati manufatti in ferro battuto in colore naturale del metallo o verniciato color grigio-ferro-antracite (allegare alla richiesta di autorizzazione una foto che ne mostri lo stile e la foggia).

4-Tavoli

Preferibilmente di legno in colore naturale o tinto con essenza noce; alternativi l'alluminio e l'acciaio in colore naturale del metallo; è ammesso il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigi o-ferro-antracite; è anche ammessa la resina di colore verdone, e ancora vimini, bambù e canna(anche imitazione in altri materiali) in colore naturale; le dimensioni massime devono essere di cm. 70x70.

5-Sedie

Preferibilmente di legno color naturale o tinto con essenza noce, senza braccioli, di dimensioni contenute; potranno anche essere impagliate o con schienale e/o seduta di finta impagliatura; in alternativa sono autorizzati gli stessi materiali e con gli stessi colori previsti per i tavoli.

7-Tende parasole

Possono essere di colore canapa naturale (ecrù); non possono completare o sovrapporsi alle coperture realizzate dagli ombrelloni o dai gazebi. Ammessi anche i colori: verdone e bordò in tinta unita.

Qualora coesistano, ombrelloni e tende parasole devono essere realizzati nello stesso colore.

8-Tabelloni pubblicitari, supporti menù

Sono consentiti i seguenti materiali per il supporto: legno naturale o tinto con essenza noce, a forma di cavalletto o similare; costituisce alternativa il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite.

Le tabelle ed i quadri sul cavalletto non possono superare le dimensioni di cm. 50 s 70 e, sistemati sul supporto, non devono superare l'altezza complessiva di cm. 130; non possono essere allocati a distanza dall'esercizio, ma ne devono contrassegnare l'ubicazione o l'inizio del dehors.

Questi elementi devono essere autorizzati e, se collocati davanti all'esercizio o comunque al di fuori del dehors, comportano occupazione di suolo pubblico.

9-Pannelli delimitanti il dehors

Sono consentiti in legno color naturale o impregnato con essenza noce, di larghezza non superiore a cm. 150 e di altezza non superiore a cm. 100; i pannelli devono preferibilmente essere conformati a griglia o a graticcio sì da risultare esteticamente poco ingombranti; sono consentiti materiali alternativi come il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite, vimini, canna e bambù (e loro imitazioni). Possono alternarsi a vasi e fioriere lasciando più varchi per il passaggio degli avventori larghi almeno cm. 100.

10-Apparecchi d'illuminazione

La realizzazione di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare la normativa vigente in tema di regola e sicurezza (norme UNI-GEI); è vietato l'illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento, la luce emessa deve essere di intensità medio-bassa, rigorosamente di colore bianco, non essendo ammessa alcuna colorazione (neanche la luce verde proiettata sulle piante); i punti luce potranno essere collocati sulle fioriere o sotto gli ombrelloni evitando l'impiego di supporti.

Le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere improntate ad estrema semplicità e non devono contrastare né interferire con la scena urbana, consentendo agli avventori la percezione dell'ambiente cittadino notturno.